

## **Allegato A**

### **Parte integrante e sostanziale della deliberazione P.G. n. 73075/2005**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di dehors.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l'autorizzazione abbia carattere stagionale.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Bologna.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

### **Art. 2**

#### **Tipologie**

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
  - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
  - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
  - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
  - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
  - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
  - f) tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
  - g) tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

### **Art. 3**

#### **Ubicazione**

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sentito il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, delibera l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'occupazione di suolo pubblico con dehors.
2. Sul suolo pubblico, in adiacenza a portici di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o classificati dal Piano Regolatore Generale vigente alla tipologia 1a, è consentita

l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2, comma 1.

#### **Art. 4**

#### **Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors**

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
3. Qualora il richiedente non ottenga il nulla osta all'installazione di dehors da parte della proprietà dell'edificio o delle aree private gravate di servitù di uso pubblico, secondo i soggetti interessati, lo stesso può chiedere l'attivazione di un tavolo di concertazione presieduto dal Presidente del Quartiere di riferimento che, avvalendosi dei Settori competenti, proporrà eventuali mediazioni alla proprietà.
4. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza del dehors dall'edificio non inferiore a metri 2,00. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storica ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.
5. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
6. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
7. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
8. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
9. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, con eventuali delimitazioni realizzate su un massimo di tre lati.
10. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) e sulle strade locali interzonali, così come definite dall'art. 2, comma

2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Per quanto riguarda le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.

11. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto.
12. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.
13. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.
14. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.
15. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors.

#### **Art. 5**

#### **Progetti di valorizzazione commerciale**

1. L'Amministrazione comunale approva, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati e dei Quartieri, i Progetti di valorizzazione commerciale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/99 con l'obiettivo di migliorare la qualità della rete commerciale anche per adeguarla alle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In tali Progetti l'Amministrazione comunale determina per aree territoriali le prescrizioni tecniche per l'installazione dei dehors.
2. Per le concessioni relative a dehors ubicati nell'ambito delle aree disciplinate da Progetti di valorizzazione commerciale si applicano le prescrizioni previste dai medesimi.
3. I titolari delle attività aventi sede nell'area di un Progetto approvato dovranno attenersi a quanto indicato nello stesso.
4. Le specifiche norme attuative dei predetti Progetti possono prevedere modifiche alle prescrizioni del presente Regolamento. Tali modifiche riguardano le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, di cui al precedente comma 15 dell'art. 4, i limiti richiamati ai commi 11 e 14 dell'art. 4 e gli orari, definiti dall'art. 8.

#### **Art. 6**

#### **Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, all'ufficio del Quartiere territorialmente competente secondo le modalità e la documentazione previste dalla Giunta comunale in apposita deliberazione che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors. Il responsabile del procedimento è il Direttore di Quartiere.

2. L' istruttoria è curata dal Settore competente per materia secondo le seguenti modalità:
  - a) per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 il Settore competente all' istruttoria raccoglie pareri o convoca apposita Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati, e trasmette l'esito dell' istruttoria al Quartiere territorialmente competente, che adotta la decisione finale;
  - b) per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7, il Settore competente all' istruttoria convoca apposita Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati. A seguito di risultanze favorevoli all'installazione di dehors, il predetto Settore sottoscrive con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale, sulla base delle indicazioni date dalla predetta Conferenza, sono previsti impegni ed obblighi del concessionario, le specifiche caratteristiche della struttura, durata della concessione, nonché eventuali diversificazioni alle limitazioni di cui ai commi 11 e 14 del precedente art. 4 ed al comma 2 del successivo art. 8, in presenza di condizioni che ne rendano opportuna la modifica al fine di salvaguardare la qualità di vita urbana, e trasmette l'esito dell' istruttoria al Quartiere territorialmente competente, che provvede al rilascio o al diniego della concessione.
3. Per la collocazione dei dehors in aree oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale, di cui al precedente art. 5, l' istruttoria, curata dal Settore competente per materia, prevede la convocazione di Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati ed alle Commissioni interne. Nell' ambito di tale Conferenza può essere sottoscritto con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale, sulla base delle indicazioni date dalla predetta Conferenza, sono previsti impegni ed obblighi, le specifiche caratteristiche della struttura e la durata della concessione. Tale accordo è quindi trasmesso al Quartiere territorialmente competente, che provvede al rilascio o al diniego della concessione.
4. La Conferenza dei Servizi, allargata agli Enti esterni interessati, di cui ai precedenti commi, è costituita dai Settori dell'Amministrazione Comunale competenti in materia di mobilità urbana, ambiente, sicurezza, Polizia Municipale, lavori pubblici, programmi urbanistici-edilizi, salute, eventuali Commissioni interne all'Amministrazione, dai Quartieri competenti per territorio nonché da altri Enti e associazioni di categoria eventualmente interessati. Si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza, salvo che non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla Conferenza stessa.
5. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.
6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

## **Art. 7** **Canone**

1. L' occupazione di suolo pubblico per l' installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dall' art. 28 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione consiliare 22 marzo 2004, O.d.G. n. 41.

2. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta è soggetta a maggiorazione del canone, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.
3. Per le prescrizioni generali inerenti l' istituto del canone, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di gestione delle strutture ed orari**

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

#### **Art. 9**

##### **Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors**

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al Quartiere territorialmente competente, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Per interventi a carattere d'urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Regolamento per l' esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare 30 marzo 1998, O.d.G. n. 76, e l'onere della rimozione del dehors è in capo al concessionario.

## **Art. 10**

### **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors**

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento o per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale.

## **Art. 11**

### **Manutenzione dei dehors**

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

## **Art. 12**

### **Durata delle concessioni**

1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di dehors ha una durata massima complessiva di 364 giorni, per ogni anno solare, calcolati a far data dal primo rilascio.
2. Qualora la richiesta di nuova concessione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui alla delibera di Giunta che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, è da intendersi sostituita con autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.
3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente.

### **Art. 13**

#### **Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors**

1. La concessione è sospesa quando:
  - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
  - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, che si avvale del parere della Conferenza dei Servizi di cui al precedente art. 6, quando:
  - a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
  - b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
  - c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
  - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
  - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 38, comma 4, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone approvato con deliberazione consiliare 22 marzo 2004, O.d.G. n. 41.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni transitorie**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni previsti dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare 14 giugno 2001, O.d.G. n. 77, salvo che nei casi di cui al successivo comma 2.
2. I concessionari già autorizzati ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare 14 giugno 2001, O.d.g. n. 77, possono usufruire degli eventuali rinnovi residui stabiliti dal predetto Regolamento, fino ad un massimo di cinque. Per la richiesta degli eventuali rinnovi residui fino al quinto, i richiedenti dovranno presentare nuova domanda, conforme alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, fermo restando l'efficacia dei precedenti artt. 8 e 13.
3. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti:
  - a) Regolamento per la disciplina dell' occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico per spazi di ristoro all' aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) del 31 maggio 2001, O.d.G. n.77;
  - b) Approvazione del quadro procedurale e del complesso di regole tecniche (disciplinare tecnico) per l'installazione di strutture esterne a pubblici esercizi con occupazione di suolo pubblico (dehors) del 17 dicembre 2001, Prog. n. 906;
  - c) Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei luoghi nei quali le installazioni sono inibite, del 17 dicembre 2001, Prog. n. 907;
  - d) Modifica alla delibera di Giunta Prog. n. 907 del 17/12/2001 - Individuazione delle aree e dei luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni particolari di elementi per i dehors, nonché delle aree e dei luoghi nei quali le installazioni sono inibite, del 23 luglio 2002, Prog. n. 289.